

COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 9 del 24/1/2019

Oggetto: Convenzione per l'utilizzazione temporanea di un dipendente del Comune di Palomonte (SA) presso il Comune di Buccino (SA), ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro mese di gennaio alle ore 14,20 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza della dott.ssa Maria Trimarco – Vicesindaco - nelle persone dei Sigg. :

			presenti assenti		
1	Nicola	PARISI	SINDACO		X
2	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
3	Francesco	FARAO	ASSESSORE		X
4	Domenico	SENATORE	ASSESSORE	X	
5	Katia	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
			Totale	3	2

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Margherita Torraca

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 prevede che *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;
- l'art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004, prevede inoltre che *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. (...)"*;
- il Sindaco del Comune di Buccino (SA) richiedeva al Comune di Palomonte - ai sensi e per gli effetti del citato art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 - di autorizzare il funzionario dipendente, rag. Ernesto Cruoglio (Cat.D), a svolgere prestazioni lavorative retribuite, a tempo determinato presso il richiedente Ente e al di fuori dell'ordinario orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza, fino ad un massimo di 12 ore settimanali, dalla data di stipula della presente convenzione e fino al 30/06/2019, salvo proroghe da concordare tra le Parti;
- il Comune di Palomonte, con deliberazione di G.C. n.16 del 23.01.2019 esecutiva ai sensi di legge, tra l'altro, previo consenso manifestato dal predetto dipendente, autorizzava l'utilizzo richiesto del rag. Ernesto Cruoglio presso il Comune di Buccino, fino a un massimo di 12 ore settimanali oltre il regolare contratto di lavoro (36 ore settimanali), fuori dall'orario di servizio e senza oneri economici, ad esclusivo carico del Comune richiedente;

Visto l'allegato schema di Convenzione, disciplinate i rapporti giuridico-economici tra i due Enti,

Dato atto che ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 rientra tra le competenze della Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Con votazione unanime, palese, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente per oggetto "CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI PALOMONTE (SA) PRESSO IL COMUNE DI BUCCINO (SA), AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, DELLA LEGGE N.

311/2004" tra questo Comune ed il Comune di Palomonte, per l'utilizzazione del dipendente Rag. Ernesto Cruoglio Cat. D5, quale Responsabile dell'Area Finanziaria - Tributi del Comune di Buccino nell'ambito delle iniziative volte a favorire la collaborazione fra enti perseguendo i principi dell'economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

- 2) **di autorizzare** il Sindaco a sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Buccino la convenzione di cui al punto 1) del presente provvedimento;
- 3) **di rendere immediatamente eseguibile** la presente delibera, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134- 4[^] comma del D.Lgs. 267/2000.

SCHEMA DI

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI PALOMONTE (SA) PRESSO IL COMUNE DI BUCCINO (SA), AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno del mese di....., nella Sede Comunale di

con la presente convezione

TRA

il Comune di PALOMONTE, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, che agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente,

E

il Comune di BUCCINO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, che agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente.

PREMESSO CHE :

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 prevede che *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;
- l'art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004, prevede inoltre che *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. (...)"*;
- il Sindaco del Comune di Buccino (SA) richiedeva al Comune di Palomonte - ai sensi e per gli effetti del citato art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 - di autorizzare il funzionario dipendente, rag. Ernesto Cruoglio (Cat.D), a svolgere prestazioni lavorative retribuite, a tempo determinato presso il richiedente Ente e al di fuori dell'ordinario orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza, fino ad un massimo di 12 ore settimanali, dalla data di stipula della presente convenzione e fino al 30/06/2019, salvo proroghe da concordare tra le Parti;
- il Comune di Palomonte, con deliberazione di G.C. n.16 del 23.01.2019 esecutiva ai sensi di legge, tra l'altro, previo consenso manifestato dal predetto dipendente, autorizzava l'utilizzo richiesto del rag. Ernesto Cruoglio presso il Comune di Buccino, fino a un massimo di 12 ore settimanali oltre il regolare contratto di lavoro (36 ore settimanali), fuori dall'orario di servizio e senza oneri economici, ad esclusivo carico del Comune richiedente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART.1 - Il Comune di Palomonte autorizza il proprio dipendente a tempo pieno e indeterminato, rag. Ernesto Cruoglio, Categoria professionale "D", Posizione economica "D5", titolare di P.O. Responsabile dell'Area Finanziaria, a svolgere la propria attività presso il Comune di Buccino, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, con il consenso del dipendente interessato che, a tal fine, controfirma la presente convenzione, per il periodo dalla data odierna di stipula, fino al 30/06/2019, salvo proroghe concordate tra le Parti, per un tempo di lavoro pari a 12 (dodici) ore

settimanali, oltre alle 36 ore settimanali di orario settimanale d'obbligo svolto presso il Comune di appartenenza di Palomonte.

ART. 2 - La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è conservata in capo al Comune di Palomonte a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi aspettative, etc.)

ART. 3 - La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi i Comuni, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dal dipendente interessato.

La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

ART. 4 Il servizio oggetto della presente convenzione dovrà svolgersi, con contenuto professionale ascrivibile alla categoria e profilo di appartenenza, presso il Comune di Buccino e in relazione alle esigenze organizzative dello stesso, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Palomonte, che continuerà a svolgersi a tempo pieno e indeterminato.

L'articolazione dell'orario di lavoro presso il Comune di Buccino sarà concordato dal dipendente autorizzato direttamente con il Comune utilizzatore e saranno accertate mediante sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 l'attività lavorativa del dipendente rag. Ernesto Cruoglio oltre l'orario settimanale d'obbligo, avverrà alle seguenti condizioni:

- ~ nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro non deve superare le quarantotto ore settimanali, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs 66/2003, comprese le eventuali ore di lavoro straordinario;
- ~ la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore del Comune di Buccino dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore.

ART. 5 - Per l'espletamento dell'incarico pari a n. 12 (dodici) ore settimanali sarà corrisposta al dipendente la retribuzione spettante prevista per la categoria "D", posizione economica D5, del Comune di appartenenza.

Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge per l'attività lavorativa resa a favore del Comune di Buccino, saranno corrisposti al dipendente mensilmente e versati direttamente da quest'ultimo Comune.

Al dipendente è riconosciuto dal Comune di Buccino il rimborso delle spese di viaggio sostenute per gli accessi presso l'Ente utilizzatore calcolate con riferimento all'utilizzo del mezzo proprio nella misura di 1/5 del prezzo della benzina vigente e della distanza dalla sede comunale di appartenenza, pari a Km.12, per il percorso A/R.

Tale rimborso sarà corrisposto all'interessato previa richiesta attestante data e numero di accessi effettuati, previa verifica della registrazione automatica delle presenze in servizio.

Il Comune di Buccino potrà, altresì, attribuire al dipendente l'incarico di titolare di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 109, c. 2, del TUEL e del CCNL 31.03.1999.

ART. 6 - Le Parti convengono che tutte le informazioni, procedimenti, dati tecnici di cui il dipendente autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente convenzione sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati; In tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati.

Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della *privacy*.

ART. 7 - Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando la presente convenzione.

ART. 8 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale degli EE.LL..

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto


Per il Comune di Palomonte

Per il Comune di Buccino

Per espressa accettazione :

Il Dipendente autorizzato
(rag. Ernesto Cruoglio)

Il Presidente
Dott.ssa Maria Trimarco
F.to come originale



Il Segretario
Dott.ssa Margherita Torraca
F.to come originale

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata:

Affissa all'Albo Pretorio il 25 GEN. 2019 registrata al n. _____ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino li 25 GEN. 2019

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig. Sabato A. Trimarco




Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Margherita Torraca

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente esecutiva
- è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino li 25 GEN. 2019



Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Margherita Torraca

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino li 25 GEN. 2019



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Margherita Torraca